

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA R.C.T/O.**

La presente polizza è stipulata tra

<b>UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA</b>
<b>VIA DEI MILLE N. 9</b>
<b>40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)</b>
<b>CF/P.IVA 91311930373</b>
<b>CIG</b>

<b>ASC INSIEME</b>
<b>VIA CIMAROSA N. 5/2</b>
<b>40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)</b>
<b>CF/P.IVA 02985591201</b>
<b>CIG</b>

<b>ADOPERA S.R.L. (*)</b>
<b>VIA GUIDO ROSSA N. 1</b>
<b>40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)</b>
<b>CF/P.IVA I.</b>

<b>CIG</b>
------------

<b>COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (*)</b>
<b>VIA DEI MILLE N. 9</b>
<b>40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)</b>
<b>CF/P.IVA 0113557037D</b>
<b>CIG</b>

(\*) Si precisa che la Compagnia sarà tenuta ad emettere una polizza base con n.2 singoli certificati assicurativi riportanti il premio rispettivamente riferito al Comune di Casalecchio di Reno nonché ad Adopera Sr.

<b>COMUNE DI MONTE SAN PIETRO</b>
<b>PIAZZA DELLA PACE N. 2</b>
<b>40050 MONTE SAN PIETRO (BO)</b>
<b>CF/P.IVA 8001370371</b>
<b>CIG</b>

<b>COMUNE DI SASSO MARCONI</b>
<b>PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE N. 6</b>
<b>40037 SASSO MARCONI (BO)</b>
<b>CF/P.IVA 00529971202</b>
<b>CIG</b>

<b>COMUNE DI VALSAMOGGIA</b>
<b>PIAZZA GARIBALDI N. 1</b>
<b>40053 VALSAMOGGIA (BO)</b>
<b>CF/P.IVA 03334231200</b>
<b>CIG</b>

<b>COMUNE DI ZOLA PREDOSA</b>
<b>PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1</b>
<b>40069 ZOLA PREDOSA (BO)</b>
<b>CF/P.IVA 01041340371</b>
<b>CIG</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del:</b>	<b>31.12.2019</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Alle ore 24.00 del:</b>	<b>31.12.2022</b>
----------------------------	-------------------

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24:00 di ogni</b>	<b>31.12</b>
-------------------------------	--------------

## SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	6
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO.....	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	12
Art.1    DURATA DELL' ASSICURAZIONE – RINNOVO - PROROGA - DISDETTA.....	12
Art.2    PAGAMENTO DEL PREMIO, DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO, FRAZIONAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL' ASSICURAZIONE.....	12
Art.3    GESTIONE DELLA POLIZZA - CLAUSOLA BROKER.....	13
Art.4    FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL' ASSICURAZIONE.....	13
Art.5    DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE.....	13
Art.6    VARIAZIONI DI RISCHIO.....	13
Art.7    RECESSO IN CASO DI SINISTRO.....	14
Art.8    REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO.....	14
Art.9    FORO COMPETENTE.....	14
Art.10    ONERI FISCALI.....	14
Art.11    RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	14
Art.12    ALTRE ASSICURAZIONI.....	14
Art.13    ELEZIONE DI DOMICILIO.....	14
Art.14    RENDICONTAZIONE SINISTRI.....	15
Art.15    OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO – DENUNCIA DEI SINISTRI.....	15
(Clausola valevole per la gestione dei sinistri in s.i.r.: adopera srl/comune di casalecchio di reno e comuni di: sasso marconi, valsamoggia e zola predosa):.....	15
(Clausola valevole per la gestione dei sinistri non in s.i.r.: unione dei comuni valli reno lavino e samoggia, asc insieme, comune di monte san pietro):.....	16
Art.16    GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI.....	16
Art.17    COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C.).....	17
Art.18    CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (operativa solo nel caso di aggiudicazione a sottoscrittore lloyd's.)	17
Art.19    TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
Art.20    RINUNCIA ALLA RIVALSA.....	17
Art.21    INTERPRETAZIONE DELL' ASSICURAZIONE.....	18
Art.22    VALIDITA' TERRITORIALE.....	18
Art.23    TUTELA DELLA PRIVACY- TRATTAMENTO DEI DATI.....	18
Art. 23 bis    VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE.....	18
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO.....	19
Art.24    OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	19
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.).....	19

B)	ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.).....	19
Art.25	PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO".....	20
Art.26	PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE.....	20
26.1	Inquinamento accidentale.....	20
26.2	Danni da furto.....	20
26.3	Beni consegnati e non consegnati.....	20
26.4	Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori.....	20
26.5	Impiego di fuochi artificiali.....	21
26.6	Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia.....	21
26.7	Danni a beni in consegna e custodia, caricati e scaricati.....	21
26.8	Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di amministratori e dei dipendenti.....	21
26.9	Danni a condutture ed impianti sotterranei.....	21
26.10	Danni da cedimento o franamento del terreno.....	21
26.11	Danni da interruzioni o sospensioni di attività.....	21
26.12	Responsabilità Civile personale di Amministratori, dei Dipendenti, Collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente.....	22
26.13	Responsabilità da Incendio.....	22
26.14	Acquedotti/Rete fognaria/spargimento di liquidi.....	22
26.15	Committenza auto ed altri veicoli.....	22
26.16	Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche/ecc.....	22
26.17	Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione.....	23
26.18	Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata e non /Cani da guardia.....	23
26.19	Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere.....	23
26.20	Proprietà ed uso di cani/Gestione canili-gattili.....	24
26.21	Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività.....	24
26.22	Proprietà e/o gestione di giochi.....	24
26.23	Mezzi di trasporto non a motore.....	24
26.24	Carrelli e Macchine Operatrici.....	24
26.25	Consegna/Prelievo/Rifornimento.....	24
26.26	Gestione di attività e/o servizi.....	24
26.27	Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli.....	24
26.28	Servizio di polizia municipale.....	24
26.29	Lavori di pulizia e manutenzione.....	24
26.30	Infermeria e pronto soccorso.....	25
26.31	Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione.....	25
26.32	Responsabilità derivante dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.....	25
26.33	Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali.....	25
26.34	Affidamento auto.....	25
26.35	Varie.....	25

26.36	Strade vicinali (CLAUSOLA VALEVOLE PER IL SOLO COMUNE DI VALSAMOGGIA).....	26
Art.27	ESCLUSIONI.....	27
Art.28	LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI.....	27
Art.29	MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI, FRANCHIGIE/S.I.R.....	28
	Beni consegnati e non consegnati.....	29
Art.30	GESTIONE DEGLI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE.....	29
Art.31	CALCOLO DEL PREMIO.....	29
Art.30	GESTIONE DEI DANNI, DEGLI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE.....	29
Art.31	CALCOLO DEL PREMIO.....	30
Art.30	GESTIONE DEI DANNI, DEGLI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE.....	30
Art.31	CALCOLO DEL PREMIO.....	31
Art.32	NORMA TRANSITORIA – EFFICACIA TEMPORALE E RETROATTIVA DELLA GARANZIA (VALIDA SOLO PER ASC INSIEME).....	31
Art.30	GESTIONE DEI DANNI: A CURA DI CASALECCHIO DI RENO/ADOPERA SRL (LA STESSA AVVERRA’ CONGIUNTAMENTE) PER SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE A QUANTO CONTRATTUALMENTE STABILITO – S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION).....	31
Art.31	CALCOLO DEL PREMIO.....	33
Art.30	GESTIONE DEI DANNI, DEGLI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE.....	33
Art.31	CALCOLO DEL PREMIO.....	34
Art.30	GESTIONE DEI DANNI: A CURA DEL CONTRAENTE PER SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE A QUANTO CONTRATTUALMENTE STABILITO – S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION).....	34
Art.31	CALCOLO DEL PREMIO.....	36
Art.30	GESTIONE DEI DANNI: A CURA DEL CONTRAENTE PER SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE A QUANTO CONTRATTUALMENTE STABILITO – S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION).....	36
Art.31	CALCOLO DEL PREMIO.....	38
Art.32	EFFICACIA TEMPORALE DELLE GARANZIE (Valevole per il Comune di Valsamoggia).....	38
Art.31	CALCOLO DEL PREMIO.....	40

## DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b><u>CONTRAENTE:</u></b>	<p>Il soggetto indicato nel frontespizio di polizza che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.</p> <p>Relativamente alla polizza riferita sia al Comune di Casalecchio di Reno che ad Adopera Srl, laddove pertinente, con il termine Contraente si deve l'uno o l'altro dei soggetti.</p>
<b><u>ASSICURATO:</u></b>	<p>La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. A titolo esemplificativo e non limitativo, hanno la qualifica di Assicurato: l'Ente Contraente, tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, lavoratori interinali, volontari, compresi quelli di protezione civile, stagisti, borsisti, tirocinanti, studenti, apprendisti, allievi, minori, personale comandato o in avvalimento da altri enti o aziende, personale inviato in comando o in avvalimento presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo, i minori, i minori in affido ad Asc InSieme, all'Amministrazione Comunale (ex L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i.), nonché i membri delle famiglie affidatarie, le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.</p> <p>Relativamente alla Scheda Applicativa del Comune di Casalecchio di Reno nella presente definizione di "Assicurato" è compreso l'Assicurato Aggiuntivo.</p>
<b><u>ASSICURATO AGGIUNTIVO</u></b>	Adopera Srl
<b><u>ASSICURAZIONE:</u></b>	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
<b><u>BROKER:</u></b>	La Società di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione,
<b><u>COMPAGNIA/SOCIETÀ/ ASSICURATORE/IMPRESA:</u></b>	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
<b><u>FRANCHIGIA, MINIMO E/O MASSIMO</u></b>	La parte di danno, espressa in misura fissa, che il



<b><u>NON INDENNIZZABILE:</u></b>	Contraente tiene a suo carico, nei termini contrattualmente previsti
<b><u>SCOPERTO:</u></b>	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico, nei termini contrattualmente previsti
<b><u>INDENNIZZO/RISARCIMENTO:</u></b>	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro
<b><u>MASSIMALE PER SINISTRO:</u></b>	La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b><u>SELF INSURED RETENTION (S.I.R.)</u></b>	L'importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a titolo esemplificativo, le spese di perizia, gli onorari di medici-legali, gli onorari di consulenti legali) che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.
<b><u>PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:</u></b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<b><u>COSE/BENI/ENTI:</u></b>	Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali che le piante.
<b><u>POLIZZA:</u></b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
<b><u>PREMIO:</u></b>	La somma dovuta dal contraente alla società.
<b><u>RISCHIO:</u></b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b><u>SINISTRO:</u></b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b><u>SINISTRO (definizione valevole per ASC InSIEME)</u></b>	La richiesta di risarcimento danni, o l'attivazione dell'Autorità Giudiziaria, relativa a fatti per i quali è prestata l'Assicurazione, nel momento in cui l'ufficio della Contraente competente alla gestione del contratto ne venga a conoscenza scritta per la prima volta.
<b><u>SINISTRO IN SERIE</u></b>	Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorchè le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: · agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata · agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia

	Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimito e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.
<b><u>DANNI:</u></b>	I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti.
<b><u>DANNI CORPORALI:</u></b>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<b><u>DANNI MATERIALI:</u></b>	La distruzione o il danneggiamento di cose.
<b><u>DANNI PATRIMONIALI:</u></b>	Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose.
<b><u>DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:</u></b>	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) quelle distaccate / comandate temporaneamente da e/o presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;</li> <li>b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contraente/assicurato.</li> </ul> <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.</p> <p>E' compreso il personale in comando, distacco e/o assegnazione temporanea presso altri Enti e/o Società, anche a partecipazione pubblica, e/o soggetti privati e viceversa.</p>
<b><u>RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL) definizione valevole ai soli fini del calcolo del premio:</u></b>	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.
<b><u>FATTURATO (definizione valevole ai</u></b>	<b>Il fatturato attivo corrispondente al c.d. valore della</b>

<b><u>solì finì del calcolo del premio per ASC INSIEME)</u></b>	produzione del Contraente
---------------------------------------------------------------------	---------------------------

### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO**

Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l'assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali dell'Ente contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, ivi compreso quanto svolto da Istituzioni costituite ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dall'art. 114 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; dette Istituzioni si intendono quali assicurati ai sensi del presente contratto.

L'assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'assicurato per Legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
  - attribuite, consentite e delegate all'Ente contraente,
- ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'assicurato, salvo che ne derivi all'assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale, e salvo quanto diversamente previsto in polizza.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte ed ha validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo.

Sono altresì comprese le attività svolte dai dipendenti del Contraente/Assicurato presso altri Enti/Società a seguito di comando, distacco, assegnazione temporanea (a tempo pieno o parziale) da parte del Contraente medesimo ovvero in forza di Convenzioni o per l'esecuzione di Contratti di servizio dallo stesso stipulati, nell'ambito di accordi di collaborazione tra singoli Enti/Società o gestioni anche associate.

#### **Precisazione integrativa alla “descrizione del rischio” a valere per Adopera Srl (Assicurato Aggiuntivo all'interno della polizza a contraenza Comune di Casalecchio di Reno)**

Adopera S.r.l. nasce nel 2007 come Azienda Speciale Multiservizi ed è una Società in house per l'esercizio di Servizi Pubblici Locali; dall'1/1/2019 è partecipata dai Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa. Adopera ha per oggetto la gestione di servizi pubblici e la manutenzione del patrimonio del Comune di Casalecchio di Reno; persegue finalità di mantenimento, incremento e miglioramento della qualità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio comunale.

A titolo indicativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie, si riportano di seguito gli ambiti delle attività trasferite in gestione globale dal Comune di Casalecchio di Reno ad Adopera S.r.l. in base a specifica scrittura privata:

- spazi e aree per viabilità carrabile e pedonale comunale (gestione strade);
- manutenzione degli immobili comunali;
- aree di sosta a pagamento;
- illuminazione pubblica e calore;
- verde pubblico;
- attività cimiteriali e custodia cimiteri; quest'ultima attività dall'1/1/2019 è stata affidata in gestione anche dai Comuni di Zola Predosa e Monte San Pietro.

#### **Descrizione del rischio a valere per ASC InSieme**

Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l'assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'ASC InSieme - Azienda Servizi per la Cittadinanza Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, costituita nel 2009 nell'ambito del processo di realizzazione e ottimizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e assistenziali promosso dalla Legge Regionale E.R. n. 2/2003 e s.m. e i.

L'anzidetta ASC nasce in funzione di ottimizzare e delegare ad un'unica organizzazione i servizi sociali dei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,

Valsamoggia, Zola Predosa). Nel 2014, a seguito della costituzione da parte dei Comuni suddetti dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, del Lavino e del Samoggia, l'Azienda è divenuta azienda speciale dell'Unione anche in ottemperanza della citata normativa regionale.

Ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti ad anziani, minori, adulti e disabili, sia tramite strutture gestite direttamente o affidate in gestione a terzi (strutture protette, case albergo, centri diurni, comunità alloggio, centri socio-ricreativi) sia presso il domicilio degli assistiti, come pure per il tramite di famiglie affidatarie, in forza di specifici atti amministrativi. Resta esclusa la gestione di residenze sanitarie assistenziali.

L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante dall'esercizio delle funzioni di "tutore" che possono essere svolte dal Direttore e/o Responsabili di settore ed affidate ai sensi del Codice Civile (art. 354 e art. 424) e/o altre norme.

Ciò premesso la presente assicurazione deve intendersi riferita ai rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento del complesso delle menzionate attività istituzionali nonché per tutte le attività esercitate per effetto di leggi, regolamenti o delibere, ovunque ed in qualsiasi forma svolte - anche in concorso con altri soggetti o con l'ausilio di attività di volontariato - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Sono compresi i rischi derivanti dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile, di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile nello svolgimento dell'attività, nonché i rischi derivanti dalla proprietà di beni, immobili e mobili, indipendentemente dall'uso cui vengono destinati, compresi fabbricati rurali e fondi agricoli.

Sono altresì comprese le attività svolte dai dipendenti del Contraente/Assicurato presso altri Enti/Società a seguito di comando, distacco, assegnazione temporanea (a tempo pieno o parziale) da parte del Contraente medesimo ovvero in forza di Convenzioni o per l'esecuzione di Contratti di servizio dallo stesso stipulati, nell'ambito di accordi di collaborazione tra singoli Enti/Società o gestioni anche associate.

Sono altresì comprese tutte le attività connesse, accessorie, collaterali e complementari, rispetto a quelle principali e prevalenti sopra indicate, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa, nonché ogni altra attività prevista dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 2 del 12 marzo 2003 e ss.mm. e ii, dallo statuto del Contraente e/o da contratti di servizio e/o da convenzioni con gli Enti pubblici territoriali soci e/o con l'ASL e/o da contratti di servizio e/o da convenzioni con altri Enti e/o da contratti di lavoro, regolamenti o accordi, potendo il Contraente/Assicurato assumere, con l'approvazione degli organi competenti, direttamente o a mezzo di enti, consorzi o società, l'esecuzione e la gestione di tutti i servizi e le attività consentiti dalla legge in relazione al proprio status giuridico.

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **DURATA DELL' ASSICURAZIONE – RINNOVO - PROROGA - DISDETTA**

La presente Assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo di sei mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 35, D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per 3 anni, previa adozione di apposito atto.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

### **PAGAMENTO DEL PREMIO, DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO, FRAZIONAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno indicato nel frontespizio.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**Frazionamento del premio valevole per Adopera Srl/Comune di Casalecchio di Reno e Comune di Zola Predosa:** Il premio viene pagato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 31.12 e il 30.06 di ogni anno, senza che ciò comporti un aggravio di premio per il Contraente.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

### **GESTIONE DELLA POLIZZA - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all'A.T.I. AON S.p.A., (Ditta Mandataria) e Mag Jlt S.p.A. (Ditta Mandante) entrambe iscritte alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, salvo che per la comunicazione di recesso che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 6% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Resta inteso tra le Parti che al Broker, aggiudicatario dalla gara Broker indetta dal Contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Polizza.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

### **FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker, salvo che per la comunicazione di recesso che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

### **VARIAZIONI DI RISCHIO**

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non

valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

### **RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dall'Assicurazione, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 6 mesi. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dall'Assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di Sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

### **REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO**

La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.

### **FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

### **ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.

### **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

### **ALTRE ASSICURAZIONI**

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.

### **ELEZIONE DI DOMICILIO**

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.



## **RENDICONTAZIONE SINISTRI**

La Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato e data chiusura);
- d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (con indicazione della data chiusura e per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (file excel), editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. *"Recesso in caso di Sinistro"* o la facoltà di disdetta annuale di cui all'art. *"Durata dell'assicurazione, rinnovo, proroga, disdetta"*, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e, non oltre, 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

## **OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO – DENUNCIA DEI SINISTRI**

**(CLAUSOLA VALEVOLE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI IN S.I.R.: ADOPERA SRL/COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO E COMUNI DI: SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA):**

In caso di sinistro, l'ufficio del Contraente competente alla gestione del presente contratto deve darne avviso scritto all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società direttamente o al Broker incaricato, entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza scritta, ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del C.C.

Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo.

Si conviene che l'obbligo di denuncia, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., riguarda esclusivamente i sinistri la cui presumibile entità del danno sia superiore alla S.I.R./franchigia contrattualmente prevista. La Società inoltre, prende atto ed accetta che, nel momento in cui la presumibile entità economica del danno, prescindendo da ogni situazione o valutazione di responsabilità, dovesse superare l'ammontare della S.I.R./franchigia prevista dal contratto, il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico dal momento della denuncia, senza opposizione alcuna delle norme contrattuali o di Legge (artt. 1913 e 2952 C.C.) riguardanti i termini di inoltro delle denunce stesse.

Per la sola garanzia RCO – di cui all'articolo delle Condizioni di Assicurazione RCT/RCO – l'obbligo di denuncia da parte dell'ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto, entro i termini di cui sopra, riguarda solo ed esclusivamente i seguenti casi: a) il ricevimento di avviso di inchiesta amministrativa o giudiziaria per infortunio o per manifestazione di malattia professionale; b) il ricevimento di richiesta di risarcimento, o notifica di azione legale, da parte del Danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse il diritto di surroga spettante ai sensi di Legge, e/o dall'INPS e/o Enti similari; c) ricevimento di avviso di procedimento penale aperto.

Agli effetti sia dell'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO resta comunque la facoltà per il Contraente della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o al Broker incaricato, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

La Società, per i sinistri in sua gestione, è tenuta a contestare alla Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti.

**(CLAUSOLA VALEVOLE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI NON IN S.I.R.: UNIONE DEI COMUNI VALLI RENO LAVINO E SAMOGGIA, ASC INSIEME, COMUNE DI MONTE SAN PIETRO):**

In caso di sinistro, l'ufficio del Contraente competente alla gestione del presente contratto deve darne avviso scritto all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società direttamente o al Broker incaricato, entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza scritta, ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del C.C.

Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo.

Per la sola garanzia RCO – di cui all'articolo delle Condizioni di Assicurazione RCT/RCO – l'obbligo di denuncia da parte dell'ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto, entro i termini di cui sopra, riguarda solo ed esclusivamente i seguenti casi: a) il ricevimento di avviso di inchiesta amministrativa o giudiziaria per infortunio o per manifestazione di malattia professionale; b) il ricevimento di richiesta di risarcimento, o notifica di azione legale, da parte del Danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse il diritto di surroga spettante ai sensi di Legge, e/o dall'INPS e/o Enti similari; c) ricevimento di avviso di procedimento penale aperto.

Agli effetti sia dell'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO resta comunque la facoltà per il Contraente della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o al Broker incaricato, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

La Società, per i sinistri in sua gestione, è tenuta a contestare alla Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti.

**GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio.

Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici, che saranno individuati di comune accordo con il Contraente/Assicurato - il quale potrà comunque proporre n.1 legale di propria fiducia – e resta convenuto tra le Parti che la Società è tenuta a fornire i loro estremi al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di negoziazione, atto di citazione.

I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente e/o Assicurato tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.

La Contraente e/o Assicurato si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. La presente norma si intende operante solo per i danni RCT eccedenti la SIR stessa, salvo quanto diversamente previsto all'Art. 30).

#### **COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)**

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

#### **CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (OPERATIVA SOLO NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOTTOSCRITTORE LLOYD'S.)**

Con la sottoscrizione della presente polizza si prende atto che l'assicurato e/o contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio..... (qui di seguito indicato come "broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato ..... Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'assicurato e/o contraente, oppure
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'assicurato e/o contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato nel frontespizio di polizza di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

#### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

#### **RINUNCIA ALLA RIVALSIA**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato e degli Enti e Società facenti parte l'Unione Valli Reno Lavino e Samoggia, nonché dell'Unione stessa, e dei soggetti il cui

interesse è protetto dall'assicurazione, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per Legge.

#### **INTERPRETAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **VALIDITA' TERRITORIALE**

L'assicurazione è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

#### **TUTELA DELLA PRIVACY- TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, si informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l'oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

#### **ART. 23 BIS VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO**  
**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell'Ente, fatto salvo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa".

La società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

**B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) — ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- b) — ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente;-

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti simili, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; tuttavia non costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

**Esclusioni per la garanzia malattie professionali**

La garanzia non vale:

- 1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie professionali conseguenti:
  - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
  - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione

d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;

- per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

### **PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"**

Si prende atto fra le Parti che non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O.

Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che gli Assicurati e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi terzi fra loro.

Relativamente alla polizza a contraenza Comune di Casalecchio di Reno, lo stesso ed il relativo personale sono Terzi verso Adopera Srl e viceversa.

### **PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE**

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:

#### **26.1 Inquinamento accidentale**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "*Esclusioni*, lettera c)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimito di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **26.2 Danni da furto**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **26.3 Beni consegnati e non consegnati**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **26.4 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con

l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **26.5 Impiego di fuochi artificiali**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera g)" e dell'art. "Spettacoli/manifestazioni/convergni/riunioni/fiere/vigilanza armata/cani da guardia", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, semprechè il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **26.6 Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera m)", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

#### **26.7 Danni a beni in consegna e custodia, caricati e scaricati**

Relativamente ai danni cagionati ai beni che l'Assicurato Contraente e/o Assicurati aggiuntivi detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelli rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati, la garanzia l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **26.8 Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di amministratori e dei dipendenti**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a veicoli di proprietà degli Amministratori, segretario, dei dipendenti e/o quelli da loro utilizzati, con esclusione del furto, trovantisi in sosta nelle aree di pertinenza del contraente e in quelle adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del contraente ed altro. La presente garanzia vale anche per le operazioni di scarico e carico ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **26.9 Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, semprechè il contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell'appaltatore.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **26.10 Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell'apposita tabella [LSF].

#### **26.11 Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **26.12 Responsabilità Civile personale di Amministratori, dei Dipendenti, Collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente**

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti gli amministratori i dipendenti, collaboratori e partecipanti in genere all'attività dell'Ente per danni arrecati a terzi e ad altri amministratori e/o dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi studenti, borsisti, allievi, stagisti e tirocinanti (anche svolti presso terzi) e, comunque, qualsiasi soggetto, compresi i volontari, del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti. S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii per le cariche ivi previste.

Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di Legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Legge sulla Privacy" e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **26.13 Responsabilità da Incendio**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **26.14 Acquedotti/Rete fognaria/spargimento di liquidi**

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni", lettera p), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per la proprietà e committenza:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
- della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di liquidi solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture e/o impianti.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

#### **26.15 Committenza auto ed altri veicoli**

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni", lettera b), l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, veicoli in genere, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita, vetture elettriche.

#### **26.16 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche/ecc.**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni derivanti dalla sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, fruitore, utilizzatore, detentore a qualsiasi titolo dei beni di seguito indicati a titolo esemplificativo e non limitativo:

- fabbricati, moduli abitativi, e relative pertinenze e dipendenze, aree, parcheggi, strade, ponti, canali, altre infrastrutture in genere, piante, alberi anche di alto fusto, parchi e giardini, boschi, aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), compresi tutti i relativi impianti fissi e non, cancelli, antenne, bagni chimici, cassette per l'acqua, beni immobili in genere,
- impianti sportivi, compresi servizi e dipendenze, tecnostutture, tenso e tendostutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,



che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi; nell'ambito della responsabilità derivante da conduzione di fabbricati e relativi impianti in locazione al contraente e da questi sublocati o concessi in uso ad utenti di propri servizi, la garanzia viene prestata anche nell'interesse di questi ultimi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,

- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, ponti, impianti di illuminazione, centrali, impianti e reti di distribuzione.

Sono compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **26.17 Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

#### **26.18 Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata e non /Cani da guardia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, cerimonie, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà e/o utilizzo di cani da guardia. La garanzia vale anche per le manifestazioni carnevalesche con o senza carri allegorici, ecc.; è compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinata e/o organizzate dal Contraente.

#### **26.19 Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne, centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati, disabili ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che il contraente tiene e/o affida attraverso qualsiasi forma, compresa la responsabilità civile per i danni subiti dai minori tenuti e/o dati in affidamento e/o da loro provocati a terzi (inclusi altri minori) e/o agli affidatari, compresa la responsabilità personale dei minori. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti coperti dalla garanzia assicurativa.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate, anziani, cittadini stranieri, alloggi per tossico dipendenti. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi (salvo quanto diversamente indicato in polizza). Premesso inoltre che l'assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con

affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

#### **26.20 Proprietà ed uso di cani/Gestione canili-gattili**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili, gattili e dal servizio di accalappiacani e gatti; è compreso l'impiego di animali per attività di soggetti assistiti dai propri servizi.

#### **26.21 Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.

#### **26.22 Proprietà e/o gestione di giochi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

#### **26.23 Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, comprese quelle elettriche, tricicli e furgoncini. La presente garanzia comprende anche la responsabilità derivante dall'attività di Bike sharing.

#### **26.24 Carrelli e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici e/o semoventi, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 209/2005 e ss.mm.ii.

#### **26.25 Consegna/Prelievo/Rifornimento**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

#### **26.26 Gestione di attività e/o servizi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.

#### **26.27 Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

#### **26.28 Servizio di polizia municipale**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera g)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal servizio di polizia municipale, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi.

#### **26.29 Lavori di pulizia e manutenzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori di pulizia e manutenzioni in genere.

### **26.30 Infermeria e pronto soccorso**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario, salvo quanto previsto per ASC Insieme.

### **26.31 Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione.**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.

### **26.32 Responsabilità derivante dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **26.33 Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionato danni a terzi a seguito di terremoti, esondazioni, alluvioni, inondazioni, e calamità naturali in genere. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

### **26.34 Affidamento auto**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente e Assicurato, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dipendenti, segretario, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione.

### **26.35 Varie**

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile:

- derivante dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro e/o smart working;
- derivante dalla preparazione e/o somministrazione di alimenti, cibi, bevande, anche distribuiti con macchine automatiche;
- personale di lavoratori interinali, tirocinanti, borsisti, stagisti, volontari in servizio civile, volontari in genere, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto del Contraente e/o assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- derivante da utilizzo di squadre di pronto intervento compresi volontari della protezione civile;
- derivante da attività di accompagnamento degli ospiti/utenti all'esterno delle strutture per la fruizione di servizi assistenziali e sanitari nonché per attività ricreative, culturali e, in genere, di socializzazione;
- derivante dalla gestione di centri assistenziali (centro diurno, casa protetta, casa di riposo ecc..) e dalla erogazione di servizi di assistenza domiciliare e sociosanitaria in genere;
- derivante dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande (quand'anche di proprietà di terzi) nonché dalla gestione di spacci, bar, mense e punti ristoro - anche ad uso di ospiti e utenti assistiti - negli ambiti aziendali, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati, anche a prestatori di lavoro;
- derivante dalla proprietà od impiego di cani, da guardia e non; da proprietà e/o impiego di animali con finalità terapeutiche (pet therapy) o per compagnia;
- derivante dall'impiego di squadre di pronto intervento antincendio o per urgenze in genere;
- derivante dalla proprietà di farmacie comunali;
- derivante dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di combustibile, di depositi e/o distributori di carburante per uso dell'Assicurato, di cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, di depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non;

- la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza, nell'ambito territoriale di propria competenza, di animali selvatici, randagi ed allo stato brado;
- derivante ai soggetti non qualificabili come prestatori di lavoro del Contraente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati, personale in comando da altro Ente o Azienda pubblici, collaboratori, consulenti, soggetti occupati in lavori socialmente utili o interessati da progetti di inserimento scolastico, lavorativo o sociale, tirocinanti, borsisti, studenti, stagisti, tutor, docenti e insegnanti, volontari in genere, associazioni no profit, famiglie affidatarie di anziani o minori o disabili, per le competenze loro attribuite) che partecipino ad attività o prestino la loro opera per conto o su autorizzazione del Contraente o per iniziative promosse o autorizzate dal Contraente medesimo. Pertanto, in caso di sinistro occorso per responsabilità degli anzidetti soggetti e fatta eccezione per il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti dovendosi intendere gli stessi quali Assicurati.

#### **26.36 Strade vicinali (CLAUSOLA VALEVOLE PER IL SOLO COMUNE DI VALSAMOGGIA)**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante dall'esistenza di strade vicinali in gestione a n°12 Consorzi di cui il Comune assicurato detiene una quota di partecipazione e che si estendono per una lunghezza pari a km 10.434.

L'assicurazione è presta in nome e per conto di chi spetta, e pertanto il Comune assume la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso dei Consorzi assicurati, consenso che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto, anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. "Massimali, limiti di risarcimento, scoperti e/o franchigia, gestione" la presente garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro, che si intenderà posta interamente a carico del Consorzio.

#### **26.37 Personale paramedico (CLAUSOLA VALEVOLE SOLO PER ASC INSIEME)**

In relazione alla prestazione di assistenza infermieristica, compresa somministrazione di farmaci, nonché all'organizzazione e allo svolgimento di attività motorie, fisioterapeutiche e riabilitative per i soggetti assistiti, la validità dell'assicurazione è regolata come segue:

##### **A – Personale paramedico non Dipendente**

Relativamente all'opera di personale paramedico non dipendente, si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato Contraente da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni presso il Contraente stesso.

Tale garanzia esplica i suoi effetti unicamente a favore dell'Assicurato Contraente, rispondendo la Società di tutte le somme che lo stesso sia tenuto a pagare, anche in forza di condanna solidale.

In ogni caso la garanzia non si estende alla Responsabilità Civile personale di tali soggetti, riservandosi la Società facoltà di rivalsa nei loro confronti.

##### **B – Personale paramedico Dipendente**

Relativamente all'opera di personale paramedico dipendente, compresi convenzionalmente i lavoratori somministrati, si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato Contraente da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni presso il Contraente stesso.

In ogni caso la garanzia si estende alla Responsabilità Civile personale di tali soggetti.

La presente estensione di garanzia è prestata all'interno del massimale di polizza con un sottolimito di **euro 1.500.000,00** che deve intendersi quale massima esposizione annua della Compagnia indipendentemente dal numero degli eventuali sinistri.

## **ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,tranne quanto previsto alla clausola "Inquinamento accidentale";
- d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola "Danni da furto" e "beni consegnati e non consegnati";
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto alla clausola "Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori";
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole "Servizio di polizia municipale" e "Impiego di fuochi artificiali". La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- j) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005
- m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia";
- n) derivanti dalla malpractice medica ed infermieristica, salvo quanto indicato per Asc InSieme;
- o) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- p) da spargimento di liquidi e rigurgito di fogna, salvo quanto previsto alla clausola "acquedotti/rete fognaria/spargimento di liquidi"

## **LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI**

In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o

pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

# **MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI, FRANCHIGIE/S.I.R.**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia/SIR potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia/SIR, per unico sinistro, si applica la sola franchigia/SIR più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia/SIR, questa verrà considerata minimo assoluto:

<b>Tabella Massimali</b>	
<b>Responsabilità Civile verso Terzi:</b>	€ 10.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 10.000.000,00= per ogni persona lesa e
	€ 10.000.000,00= per danni a cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:</b>	€ 10.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00= per persona lesa.
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 20.000.000,00	

Le garanzie tutte di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia/S.I.R. frontale di € ..... *(in tabella è indicato l'importo per ogni Ente, salvo l'eventuale riduzione da parte della Compagnia nei termini di cui alla scheda di offerta tecnica ed a valere per gli Enti con Franchigia\*)*.

<b>ENTE</b>	<b>IMPORTO FRANCHIGIA/S.I.R. FRONTALE</b>
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	1.000,00*
ASC InSIEME	1.000,00*
ADOPERA S.R.L.	10.000,00 S.I.R.
COMUNE DI CASELECCHIO DI RENO	10.000,00 S.I.R.
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	1.000,00*
COMUNE DI SASSO MARCONI	5.000,00 S.I.R.
COMUNE DI VALSAMOGGIA	5.000,00 S.I.R.
	500,00 S.I.R. per garanzia 26.36 strade vicinali
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	10.000,00 S.I.R.

per ciascun sinistro a carico del Contraente, salvo che per quelle garanzie che sono prestate con applicazione di una franchigia e/o una percentuale di scoperto per sinistro il cui importo risulti superiore alla franchigia frontale/SIR, come indicato nella tabella [LSF]. Per la gestione si fa riferimento all'Art. 30) che segue.

Per i sinistri RCO, la gestione ed eventuale liquidazione rimane in capo alla Compagnia indipendentemente dal fatto che lo stesso sia rientrante nell'importo di S.I.R. contrattualmente previsto.

<b>Tabella Limiti di risarcimento – Scoperti – Franchigie [LSF]</b>			
<b>Garanzia</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia/S.I.R. €</b>	<b>Massimo Risarcimento</b>
Ogni e qualsiasi danno RCT	Nessuno	Frontale	I massimali RCT di polizza
Ogni e qualsiasi danno RCO	Nessuno	Frontale	I massimali RCO di polizza
Danno biologico nell'ambito RCO	Nessuno	Nessuna	Massimali di polizza
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	Frontale	1.000.000,00
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	Frontale	1.000.000,00
Inquinamento accidentale	10%	Frontale	1.000.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	Frontale	1.500.000,00
Danni da inosservanza della Legge sulla Privacy e Regolamento Europeo	Nessuno	Frontale	300.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	Nessuno	Frontale	500.000,00
Danni da Acquedotti e rete fognaria	Nessuno	Frontale	1.000.000,00
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti	Nessuno	Frontale	500.000,00
Danni da Incendio	Nessuno	Frontale	1.000.000,00
Danni da Furto	Nessuno	Frontale	150.000,00
Beni consegnati e non consegnati	Nessuno	Frontale	500.000,00
Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	Nessuno	Frontale	500.000,00
Impiego fuochi artificiali	Nessuno	Frontale	150.000,00
Beni in consegna e custodia	Nessuno	Frontale	500.000,00
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	20%	10.000,00	500.000,00

**GESTIONE DEGLI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE**  
SI RIMANDA ALLE SINGOLE SCHEDE APPLICATIVE

**CALCOLO DEL PREMIO**  
SI RIMANDA ALLE SINGOLE SCHEDE APPLICATIVE

**SCHEDA APPLICATIVA N.1) UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA**

**ART.30 GESTIONE DEI DANNI, DEGLI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE**

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri ed a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Entro 90 giorni da ogni scadenza anniversaria della polizza, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite lettera raccomandata R/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- nominativo danneggiato

- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni decorrenti da quello successivo dal ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi riferiti a quanto sopra (scoperti e/o franchigie) verranno richiesti dalla Società con le modalità e termini tutti sopra richiamati e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta.

La Società, per tutti i sinistri in sua gestione e trattazione, è tenuta a contestare al Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura condivisa per la gestione dei sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

#### **ART.31 CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio dovuto dalla Contraente – che resta invariato per tutta la durata del contratto in quanto “Flat” - viene calcolato come segue:

Calcolo del premio		
Retribuzione annua lorda €	Tasso finito pro-mille	Premio finito ed acquisito €
2.900.000,00=		

#### **SCHEDA APPLICATIVA N. 2) ASC InSIEME**

#### **ART.30 GESTIONE DEI DANNI, DEGLI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE**

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri ed a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Entro 90 giorni da ogni scadenza anniversaria della polizza, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite lettera raccomandata R/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- nominativo danneggiato
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.



Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni decorrenti da quello successivo dal ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi riferiti a quanto sopra (scoperti e/o franchigie) verranno richiesti dalla Società con le modalità e termini tutti sopra richiamati e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta.

La Società, per tutti i sinistri in sua gestione e trattazione, è tenuta a contestare al Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura condivisa per la gestione dei sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

#### **ART.31 CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio dovuto dalla Contraente – che resta invariato per tutta la durata del contratto in quanto “Flat” - viene calcolato come segue:

Calcolo del premio		
Fatturato €	Tasso finito pro-mille	Premio finito ed acquisito €
13.500.000,00=		

#### **ART.32 NORMA TRANSITORIA – EFFICACIA TEMPORALE E RETROATTIVA DELLA GARANZIA (VALIDA SOLO PER ASC INSIEME)**

L'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/Assicurato durante il periodo di validità del contratto e dallo stesso denunciate alla Società nello stesso periodo, pur se derivanti da comportamento colposo posto in essere successivamente al 31/08/2013. Resta inteso che la Società accetterà le denunce di sinistro alla stessa pervenute entro i 3 mesi successivi alla data di cessazione del contratto stesso, purché riferite a fatti occorsi durante il periodo di validità.

#### **SCHEDA APPLICATIVA N. 3) COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO anche in nome e per conto di ADOPERA S.R.L./**

#### **ART.30 GESTIONE DEI DANNI: A CURA DI CASALECCHIO DI RENO/ADOPERA SRL (LA STESSA AVVERA' CONGIUNTAMENTE) PER SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE A QUANTO CONTRATTUALMENTE STABILITO – S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION)**

L'assicurazione entra in vigore – per i sinistri RCT superiori all'importo indicato nella tabella “Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR”, importo che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito “S.I.R.”) per ciascun sinistro RCT.

Si conviene pertanto che:

- A. per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture e/o soggetti esterni). Per tali danni sarà inoltre obbligo del contraente fornire ogni tre mesi alla società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri

ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

- Controparte;
- Data dell'Evento;
- Data della Richiesta;
- Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
- Prima stima economica.
- Esiti conclusivi dei sinistri trattati
- Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi bordereaux trasmessi nei mesi precedenti.

Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 30 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla contraente in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo della SIR.

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere al contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all'operatività della garanzia.

B. per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo di "S.I.R." la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui all'art. "Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali".

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla Società rimarranno a carico della stessa. La Società rimane comunque obbligata a portare a termine la gestione e trattazione del sinistro.

C. Per i sinistri gestiti e trattati dalla Società la stessa provvederà all'eventuale liquidazione del danno al lordo dell'importo di S.I.R. e/o scoperto contrattualmente previsti. Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite PEC l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi rientranti in S.I.R./scoperti e/o franchigie da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- nominativo controparte
- data di accadimento del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente che attesti l'avvenuta liquidazione/pagamento del sinistro)
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 120 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta trasmessa dalla Società.

D. Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell'importo della "S.I.R." dovesse superare tale importo, il contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Codice Civile - come fosse fatta a sé stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al contraente. Inoltre, la società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal contraente. La società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal contraente.

In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della società resteranno a carico dell'assicurato, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della società stessa.

La società resterà pertanto obbligata al pagamento del sinistro al lordo dell'importo di S.I.R. e/o scoperto contrattualmente previsti, mentre il Contraente sarà tenuto al rimborso della SIR franchigia e/o scoperti così come previsto al predetto punto C).

La Società, per tutti i sinistri in sua gestione e trattazione, è tenuta:

- a contestare al Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti;
- a mettere a disposizione del Contraente, nei casi in cui questi ne faccia espressa richiesta o per casi di particolare interesse, tutti gli elementi e/o documenti volti a supportare la liquidazione del sinistro.

Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte del contraente al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla società, restano a totale carico del contraente.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura personalizzata e condivisa tra le Parti (Ente, Società, Broker) per la gestione sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri. La procedura riguarderà la gestione condivisa dei sinistri di Adopera Srl e del Comune di Casalecchio di Reno.

#### **ART.31 CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio dovuto dalla Contraente – che resta invariato per tutta la durata del contratto in quanto "Flat" - viene calcolato come segue:

<b>Calcolo del Premio</b>			
<b>Ente/Società</b>	<b>Retribuzioni lorde €</b>	<b>Tasso lordo pro-mille</b>	<b>Premio annuo lordo €</b>
Comune di Casalecchio di Reno	5.500.000,00		
Adopera Srl	1.300.000,00		

Si precisa e prende atto tra le Parti che la Compagnia sarà tenuta ad emettere una polizza base con n.2 singoli certificati assicurativi riportanti il premio rispettivamente riferito al Comune di Casalecchio di Reno

nonché ad Adopera Srl. Con riguardo ad eventuali appendici a titolo oneroso, le stesse dovranno essere riferite al certificato dell'Assicurato in favore del quale ha avuto luogo la variazione.

Si precisa e prende atto tra le Parti che gli importi dei massimali (di cui alla “Tabella Massimali”) di polizza sono da intendersi singolarmente prestati e dedicati ad ogni Assicurato, ovvero separatamente al Comune di Casalecchio di Reno e ad Adopera Srl, e quindi non cumulativi.

#### **SCHEMA APPLICATIVA N.4 COMUNE DI MONTE SAN PIETRO**

##### **ART.30 GESTIONE DEI DANNI, DEGLI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE**

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri ed a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Entro 90 giorni da ogni scadenza anniversaria della polizza, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite lettera raccomandata R/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- nominativo danneggiato
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni decorrenti da quello successivo dal ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi riferiti a quanto sopra (scoperti e/o franchigie) verranno richiesti dalla Società con le modalità e termini tutti sopra richiamati e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta.

La Società, per tutti i sinistri in sua gestione e trattazione, è tenuta a contestare al Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura condivisa per la gestione dei sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

##### **ART.31 CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio dovuto dalla Contraente – che resta invariato per tutta la durata del contratto in quanto “Flat” - viene calcolato come segue:

Calcolo del premio		
Retribuzione annua lorda €	Tasso finito pro-mille	Premio finito ed acquisito €
2.100.000,00=		

**SCHEDA APPLICATIVA N.5 COMUNE DI SASSO MARCONI**

**ART.30 GESTIONE DEI DANNI: A CURA DEL CONTRAENTE PER SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE A QUANTO CONTRATTUALMENTE STABILITO – S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION)**

L'assicurazione entra in vigore – per i sinistri RCT superiori all'importo indicato nella tabella “Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR”, importo che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito “S.I.R.”) per ciascun sinistro RCT.

Si conviene pertanto che:

A. per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture e/o soggetti esterni). Per tali danni sarà inoltre obbligo del contraente fornire ogni tre mesi alla società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

- Controparte;
- Data dell'Evento;
- Data della Richiesta;
- Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
- Prima stima economica.
- Esiti conclusivi dei sinistri trattati
- Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi bordereaux trasmessi nei mesi precedenti.

Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 30 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla contraente in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo della SIR.

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere al contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all'operatività della garanzia.

B. per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo di “S.I.R.” la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui all'art. “Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali”.

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla Società rimarranno a carico della stessa. La Società rimane comunque obbligata a portare a termine la gestione e trattazione del sinistro.

C. Per i sinistri gestiti e trattati dalla Società la stessa provvederà all'eventuale liquidazione del danno al lordo dell'importo di S.I.R. e/o scoperto contrattualmente previsti. Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite PEC l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi rientranti in S.I.R./scoperti e/o franchigie da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- nominativo controparte

- data di accadimento del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente che attesti l'avvenuta liquidazione/pagamento del sinistro)
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 120 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta trasmessa dalla Società.

D. Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell'importo della "S.I.R." dovesse superare tale importo, il contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Codice Civile - come fosse fatta a sé stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al contraente. Inoltre, la società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal contraente. La società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal contraente.

In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della società resteranno a carico dell'assicurato, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della società stessa.

La società resterà pertanto obbligata al pagamento del sinistro al lordo dell'importo di S.I.R. e/o scoperto contrattualmente previsti, mentre il Contraente sarà tenuto al rimborso della SIR franchigia e/o scoperti così come previsto al predetto punto C).

La Società, per tutti i sinistri in sua gestione e trattazione, è tenuta:

- a contestare al Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti;
- a mettere a disposizione del Contraente, nei casi in cui questi ne faccia espressa richiesta o per casi di particolare interesse, tutti gli elementi e/o documenti volti a supportare la liquidazione del sinistro.

Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte del contraente al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla società, restano a totale carico del contraente.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura personalizzata e condivisa tra le Parti (Ente, Società, Broker) per la gestione sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

#### **ART.31 CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio dovuto dalla Contraente – che resta invariato per tutta la durata del contratto in quanto "Flat" - viene calcolato come segue:

Calcolo del premio		
Retribuzione annua lorda €	Tasso finito pro-mille	Premio finito ed acquisito €
3.100.000,00=		

**SCHEDA APPLICATIVA N.6 COMUNE DI VALSAMOGGIA**

**ART.30 GESTIONE DEI DANNI: A CURA DEL CONTRAENTE PER SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE A QUANTO CONTRATTUALMENTE STABILITO – S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION)**

L'assicurazione entra in vigore – per i sinistri RCT superiori all'importo indicato nella tabella “Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR”, importo che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito “S.I.R.”) per ciascun sinistro RCT.

Si conviene pertanto che:

- A. per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture e/o soggetti esterni). Per tali danni sarà inoltre obbligo del contraente fornire ogni tre mesi alla società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:
- Controparte;
  - Data dell'Evento;
  - Data della Richiesta;
  - Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
  - Prima stima economica.
  - Esiti conclusivi dei sinistri trattati
  - Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi borderaux trasmessi nei mesi precedenti.

Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 30 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla contraente in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo della SIR.

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere al contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all'operatività della garanzia.

- B. per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo di “S.I.R.” la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui all'art. “Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali”.

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla Società rimarranno a carico della stessa. La Società rimane comunque obbligata a portare a termine la gestione e trattazione del sinistro.

- C. Per i sinistri gestiti e trattati dalla Società la stessa provvederà all'eventuale liquidazione del danno al lordo dell'importo di S.I.R. e/o scoperto contrattualmente previsti. Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite PEC l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi rientranti in S.I.R./scoperti e/o franchigie da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- nominativo controparte
- data di accadimento del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente che attesti l'avvenuta liquidazione/pagamento del sinistro)
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 120 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta trasmessa dalla Società.

D. Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell'importo della "S.I.R." dovesse superare tale importo, il contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Codice Civile - come fosse fatta a sé stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al contraente. Inoltre, la società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal contraente. La società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal contraente.

In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della società resteranno a carico dell'assicurato, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della società stessa.

La società resterà pertanto obbligata al pagamento del sinistro al lordo dell'importo di S.I.R. e/o scoperto contrattualmente previsti, mentre il Contraente sarà tenuto al rimborso della SIR franchigia e/o scoperti così come previsto al predetto punto C).

La Società, per tutti i sinistri in sua gestione e trattazione, è tenuta:

- a contestare al Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti;
- a mettere a disposizione del Contraente, nei casi in cui questi ne faccia espressa richiesta o per casi di particolare interesse, tutti gli elementi e/o documenti volti a supportare la liquidazione del sinistro.

Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte del contraente al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla società, restano a totale carico del contraente.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura personalizzata e condivisa tra le Parti (Ente, Società, Broker) per la gestione sinistri. Tale procedura,



soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

Quanto sopra vale anche per la gestione dei sinistri riferiti ai Consorzi delle strade vicinali (art. 26.35) per quanto ad essi riferito e di spettanza, fermo quanto normato per la gestione dei danni, denuncia dei sinistri, gestione delle spese legali.

#### ART.31 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio dovuto dalla Contraente – che resta invariato per tutta la durata del contratto in quanto “Flat” - viene calcolato come segue:

Calcolo del premio		
Retribuzione annua lorda €	Tasso finito pro-mille	Premio finito ed acquisito €
5.100.000,00=		
Strade vicinali	Tasso finito pro-mille	Premio finito ed acquisito €
Km 10,434=(dieci/434)		
<b>TOTALE €</b>		

#### ART.32 EFFICACIA TEMPORALE DELLE GARANZIE (VALEVOLE PER IL COMUNE DI VALSAMOGGIA)

(Disposto valido per le richieste di risarcimento riconducibili ai senguenti Enti accorpati in quanto fusisi nel Comune di Valsamoggia): Ex Comune di Bazzano ed Ex Comune di Crespellano.

Premesso che per il periodo 31/12/2000-31/12/2011 il Contraente (ovvero ciascun ex Ente sopra citato) è stato assicurato, per il rischio di cui al presente contratto con una polizza strutturata nella formula cosiddetta “Claims made” si conviene che sono garantiti i sinistri (intendendosi per tali, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa) occorsi durante la vigenza dei precedenti contratti e la cui richiesta di risarcimento non è stata inoltrata al Contraente nello stesso periodo (31/12/2000-31/12/2011 per l'ex Comune di Crespellano e 31/12/2003-31/12/2011 per l'ex Comune di Bazzano).

#### **SCHEDA APPLICATIVA N.7 COMUNE DI ZOLA PREDOSA**

L'assicurazione entra in vigore – per i sinistri RCT superiori all'importo indicato nella tabella “Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR”, importo che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito “S.I.R.”) per ciascun sinistro RCT.

Si conviene pertanto che:

- A. per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture e/o soggetti esterni). Per tali danni sarà inoltre obbligo del contraente fornire ogni tre mesi alla società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:
- Controparte;
  - Data dell'Evento;
  - Data della Richiesta;
  - Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
  - Prima stima economica.
  - Esiti conclusivi dei sinistri trattati
  - Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi bordereaux trasmessi nei mesi precedenti.

Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 30 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla contraente in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo della SIR.

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere al contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all'operatività della garanzia.

B. per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo di "S.I.R." la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui all'art. "Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali".

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla Società rimarranno a carico della stessa. La Società rimane comunque obbligata a portare a termine la gestione e trattazione del sinistro.

C. Per i sinistri gestiti e trattati dalla Società la stessa provvederà all'eventuale liquidazione del danno al lordo dell'importo di S.I.R. e/o scoperto contrattualmente previsti. Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite PEC l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi rientranti in S.I.R./scoperti e/o franchigie da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- nominativo controparte
- data di accadimento del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente che attesti l'avvenuta liquidazione/pagamento del sinistro)
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 120 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta trasmessa dalla Società.

D. Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell'importo della "S.I.R." dovesse superare tale importo, il contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Codice Civile - come fosse fatta a sé stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al contraente. Inoltre, la società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal contraente. La società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal contraente.

In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della società resteranno a carico dell'assicurato, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della società stessa.

La società resterà pertanto obbligata al pagamento del sinistro al lordo dell'importo di S.I.R. e/o scoperto contrattualmente previsti, mentre il Contraente sarà tenuto al rimborso della SIR franchigia e/o scoperti così come previsto al predetto punto C).

La Società, per tutti i sinistri in sua gestione e trattazione, è tenuta:

- a contestare al Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti;
- a mettere a disposizione del Contraente, nei casi in cui questi ne faccia espressa richiesta o per casi di particolare interesse, tutti gli elementi e/o documenti volti a supportare la liquidazione del sinistro.

Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte del contraente al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla società, restano a totale carico del contraente.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura personalizzata e condivisa tra le Parti (Ente, Società, Broker) per la gestione sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

#### ART.31 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio dovuto dalla Contraente viene calcolato come segue:

Calcolo del premio		
Retribuzione annua lorda €	Tasso finito pro-mille	Premio finito ed acquisito €
4.400.000,00=		

=====